

SCHEMA DI CONVENZIONE

L'anno duemilatredici il giorno _____, del mese di _____, presso la sede della
Provincia di Savona, Via Sormano n. 12, Savona,

TRA

la Provincia di Savona, codice fiscale _____ avente sede a Savona, Via Sormano n. 12,
Savona, rappresentata dal Presidente della Provincia (o dall'Assessore dallo stesso delegato)
_____, nato/a a _____ (_____), il _____ e
domiciliato/a ai fini del presente atto in Savona, Via Sormano n. 12,;

E

il Comune di _____, codice fiscale _____, avente sede a _____
in via/piazza _____, rappresentata dal Sindaco Sig. _____,
nato a _____ il _____ e domiciliato ai fini del presente atto in _____,
via/piazza _____;

PREMESSO

•che la Provincia di Savona, quale ente intermedio tra Comune e Regione, rappresenta la comunità provinciale, ne cura gli interessi, ne promuove e coordina lo sviluppo e svolge da sempre un ruolo di collegamento e di indirizzo rivolto a professionisti, Comuni e privati cittadini, nelle materie di propria competenza, ruolo che ha assunto un significato sempre maggiore nel tempo, anche a seguito dell'istituzione del Servizio Procedimenti Concertativi che svolge, a livello

IL DIRETTORE GENERALE
(Avv. Giulia Colangelo)

trasversale nell'organizzazione dell'Ente, uno dei più importanti punti di contatto con le categorie sopra dette in considerazione del fatto che l'iter di Conferenza di Servizi rappresenta la procedura consolidata per l'approvazione di piani e progetti per i quali sia necessario acquisire pareri, assensi o autorizzazioni da parte di enti differenti;

- che, a seguito dell'evoluzione normativa in materia di riordino delle Province, al momento è stato confermato il ruolo di coordinamento assegnato alle Province come Ente di area vasta, con riguardo alle funzioni di indirizzo e coordinamento delle attività dei Comuni nelle materie e nei limiti indicati con legge statale o regionale, secondo le rispettive competenze ed, in particolare, la pianificazione territoriale provinciale di coordinamento nonché la tutela dell'ambiente, per gli aspetti di competenza;

- che ai sensi dell'art. 2 del D.P.R. 07/09/2010, n. 160 recante “Regolamento per la semplificazione ed il riordino della disciplina sullo sportello unico per le attività produttive, ai sensi dell'articolo 38, comma 3, del decreto-legge n. 112 del 2008, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 133 del 2008” è individuato lo Sportello Unico per le Attività Produttive (SUAP) quale unico soggetto pubblico di riferimento territoriale per tutti i procedimenti che abbiano ad oggetto l'esercizio di attività produttive e di prestazione di servizi e quelli relativi alle azioni di localizzazione, realizzazione, trasformazione, ristrutturazione o riconversione, ampliamento o trasferimento, nonché cessazione o riattivazione delle suddette attività, ivi compresi quelli di cui al decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59;

- che la L. R. 05/04/2012, n. 10 “Disciplina per l'esercizio delle Attività Produttive e riordino dello Sportello Unico” e ss. mm. ed ii., definisce la disciplina per l'esercizio delle attività produttive, il riordino dello Sportello Unico per la Attività Produttive (SUAP) e le procedure urbanistiche ed edilizie per l'apertura, la modifica e lo sviluppo di impianti produttivi;

- che, in particolare, l'art. 2 della citata L.R. 10/2012 stabilisce che il SUAP costituisce il punto unico di accesso in relazione a tutte le vicende amministrative concernenti l'insediamento e l'esercizio di attività produttive di beni e servizi, incluse quelle dei prestatori di servizi, ivi compreso il rilascio del titolo abilitativo edilizio, stabilendo, altresì, che il SUAP è obbligatorio ed ha funzione di coordinare

le singole fasi del procedimento e di fornire una risposta unica e tempestiva in luogo di quelle delle amministrazioni che intervengono nel procedimento stesso, ivi comprese quelle preposte alla tutela dell'ambiente, paesaggistico-territoriale, del patrimonio storico-artistico o alla tutela della salute o della pubblica incolumità;

- che, ai sensi degli artt. 4 e 5 della ridetta L.R. 10/2012, in attuazione di quanto disposto dalla L.R. 8 giugno 2011, n. 13 (Norme sulla qualità della regolazione e sulla semplificazione amministrativa), la Regione Liguria avrebbe dovuto realizzare un'organizzazione dedicata della rete sugli SUAP per il loro collegamento e per la trasmissione per via telematica degli atti tra gli SUAP e tra gli SUAP e gli enti che intervengono nei procedimenti nonché istituire un tavolo di coordinamento regionale della rete degli SUAP;

- che la L. R. 11/04/2012, n. 12 “Testo Unico sulla disciplina dell'attività estrattiva”, definisce la disciplina generale per l'esercizio dell'attività estrattiva, costituente attività primaria per i processi produttivi ed elemento strategico per l'economia regionale, nel rispetto della tutela e sicurezza del lavoro, dei principi della sostenibilità ambientale e della salvaguardia dei valori paesaggistici, nonché nell'ottica dello sviluppo delle imprese;

- che, ad oggi, il suddetto tavolo di coordinamento non è ancora stato istituito a discapito dell'attività degli SUAP, in special modo di quelli dei “piccoli Comuni”;

- che la legge 7 agosto 2012, n. 135 inerente la “Conversione con modificazioni del Decreto legge 6/07/2012 n. 95 “disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini, nonché misure di rafforzamento patrimoniale delle imprese nel settore bancario” ha disposto, all'art. 19 (Funzioni fondamentali dei Comuni e modalità di esercizio associato di funzioni e servizi comunali) l'obbligo per i comuni fino a 5.000 abitanti dell'esercizio in forma associata, mediante unione di Comuni o convenzioni, delle funzioni fondamentali, in particolare, pianificazione urbanistico-edilizia, e in genere, l'organizzazione dei servizi pubblici di interesse

generale in ambito comunale;

- che la Regione Liguria, con deliberazione della Giunta n. 942 del 27/07/2012 e successive modifiche, ha provveduto ad emanare alcune direttive in tal senso orientate ad incentivare l'associazionismo dei Comuni;

- che, ai sensi del DPR 13/03/2013, n. 59 recante "Regolamento recante la disciplina dell'autorizzazione unica ambientale e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale, a norma dell'articolo 23 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35", per l'installazione o l'esercizio di uno stabilimento, i gestori degli impianti presentano domanda di autorizzazione unica ambientale, nel caso in cui siano assoggettati ai sensi della normativa vigente, al SUAP; il provvedimento rilasciato dallo Sportello Unico per le Attività Produttive, sostituisce gli atti di comunicazione, notifica ed autorizzazione ambientale nei casi previsti all'art. 3 del medesimo DPR 59/2013.

- che i Comuni, per quanto sopra argomentato, sono stati investiti di nuovi ed ulteriori compiti relativi alla gestione del vincolo idrogeologico e, prima ancora, all'istituzione obbligatoria dello Sportello Unico per le Attività Produttive (SUAP), dello Sportello Unico per l'Edilizia (SUE) ed alla necessità di dotarsi delle Commissioni Locali per il Paesaggio in forza delle deleghe integrali e/o parziali ottenute;

- che la suddetta procedura risulta particolarmente onerosa, in termini di gestione tecnico-amministrativa, in special modo per i piccoli Comuni che spesso non sono dotati di adeguate professionalità in grado di supportare i numerosi adempimenti conseguenti;

- che, ai sensi dell'art. 4, comma 2 del D.P.R. 07/09/2010, n. 160 le comunicazioni al richiedente sono trasmesse esclusivamente dal SUAP; gli altri uffici comunali e le amministrazioni pubbliche diverse dal comune, che sono interessati al procedimento, non possono trasmettere al richiedente atti autorizzatori, nulla osta, pareri o atti di consenso, anche a contenuto negativo, comunque denominati e sono tenute a trasmettere immediatamente al SUAP tutte le denunce, le domande, gli atti e la documentazione ad esse eventualmente presentati, dandone comunicazione al richiedente;

- che, la Provincia di Savona, con le attuali competenze in materia di viabilità, ambientali, della difesa del suolo, turistiche, urbanistiche e paesaggistiche, risulta l'Ente coinvolto nella stragrande maggioranza dei procedimenti attivati dagli SUAP, dai piccoli interventi a quelli di grande rilevanza economico-territoriale;
- che l'esperienza maturata nel tempo in relazione ai procedimenti di Conferenza di Servizi ed alla gestione e coordinamento di progetti complessi, ha consentito alla Provincia di acquisire professionalità e competenza non facilmente reperibili in altre organizzazioni.
- che con deliberazione del Consiglio provinciale n. _____ del _____, è stato stabilito di fornire il supporto tecnico - amministrativo per la gestione dei procedimenti di Conferenza di Servizi e/o per la redazione di atti complessi che saranno emanati esclusivamente dal SUAP ai sensi della vigente normativa mediante approvazione della bozza della presente convenzione;
- che, con la deliberazione sopra citata, è stato dato mandato al Presidente della Provincia o all'Assessore dallo stesso delegato di stipulare le convenzioni attuative dello schema di convenzione approvato con la medesima deliberazione;

tutto ciò premesso,

si conviene e si stipula quanto segue

Articolo 1

(Premesse)

1.I contenuti delle premesse sono parti integranti e sostanziali della presente convenzione.

Articolo 2

(Oggetto)

IL DIRETTORE GENERALE
(Avv. Giulia Colangelo)

1.La presente convenzione, regola i rapporti tra la Provincia di Savona, nel prosieguo Provincia ed il Comune di _____, nel prosieguo detto semplicemente Comune, relativamente all'espletamento e alla gestione dei procedimenti di Conferenza di Servizi e/o per la redazione di atti complessi che saranno emanati esclusivamente dal SUAP comunale ai sensi della vigente normativa.

2.L'adesione alla presente convenzione non costituisce delega di funzioni, ma attribuisce esclusivamente alla Provincia il compito di svolgere le attività di cui al comma 1.

Articolo 3

(Durata e cause di scioglimento)

1.La presente convenzione decorre dalla data di sottoscrizione ed ha la durata di tre anni.

2.La stessa può essere rinnovata, con le medesime formalità, alla scadenza per un periodo non superiore a tre anni.

3.La presente convenzione può essere risolta anticipatamente, in qualsiasi momento, per:

- scioglimento consensuale, mediante adozione dei rispettivi atti da parte della Provincia di Savona e del Comune di _____, contenenti la motivazione condivisa dalle parti.

- recesso unilaterale motivato espresso dal Comune o dalla Provincia di Savona.

4.La presente Convenzione cessa, altresì, di diritto qualora sopravvengano previsioni normative che dispongano ulteriori trasferimenti di competenze o, in ogni caso, varino sostanzialmente il quadro delle competenze sulla base del quale la stessa viene sottoscritta.

5.In ogni caso lo scioglimento della convenzione potrà avvenire previo il regolamento di tutte le pendenze derivanti dagli obblighi assunti con la sottoscrizione della presente convenzione.

Articolo 4

(Attività della Provincia)

1.La Provincia fornisce il supporto tecnico-amministrativo per la gestione delle pratiche presentate al SUAP che richiedano obbligatoriamente, o per le quali venga ritenuta necessaria, l'indizione

della Conferenza di Servizi ai sensi dell'art. 14 della L. 241/90 in quanto comportano:

- a. la necessità di acquisire intese, nulla osta, pareri, autorizzazioni od altri assensi di diverse pubbliche amministrazioni per il cui rilascio sia previsto un termine inferiore o superiore a novanta giorni e i relativi progetti siano conformi agli atti di pianificazione territoriale ed agli strumenti urbanistici vigenti od operanti in salvaguardia;
- b. l'approvazione di interventi urbanistico-edilizi in variante agli atti di pianificazione territoriale ed agli strumenti urbanistici vigenti od operanti in salvaguardia;
- c. l'ampliamento di insediamenti produttivi esistenti destinati ad attività artigianali, industriali, in deroga alla disciplina dei piani urbanistici e territoriali vigenti e/o operanti in salvaguardia, come definiti all'art. 12 della Legge Regionale 5 aprile 2012, n. 10 e ss. mm. e ii.;
- d. il rilascio dell'autorizzazione unica ambientale come disciplinata dal Decreto del Presidente della Repubblica 13 marzo 2013, n. 59;
- e. il rilascio dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività estrattiva come disciplinata dalla Legge Regionale 5 aprile 2012, n. 12.

2. La Provincia, in particolare, svolge le seguenti attività e servizi:

- a) collabora con il Comune all'istruttoria delle pratiche per l'individuazione dei soggetti da coinvolgere nel procedimento di Conferenza di Servizi;
- b) concorda con il Comune sulla necessità o meno di attivare il procedimento di Conferenza di Servizi nei casi di cui al precedente comma 1, lett. a) e c);
- c) cura gli adempimenti relativi all'istruttoria della pratica, esclusi gli obblighi di pubblicità e di comunicazione previsti dalla normativa vigente che restano a carico del Comune e cura, altresì, la predisposizione delle richieste di integrazioni documentali trasmettendone le risultanze al Comune che provvederà ad inoltrarle ai proponenti l'intervento;
- d) predispone, in collaborazione con il Comune e/o con il SUAP, le bozze delle convocazioni, dei

IL DIRETTORE GENERALE
(Avv. Giulia Colangelo)

verbali e degli atti afferenti le Conferenze di Servizi, comprese le bozze delle eventuali deliberazioni del Consiglio Comunale, da inoltrare al Comune per la formalizzazione degli stessi e per gli adempimenti conseguenti di competenza esclusivamente del Comune e/o del SUAP.

Articolo 5

(Compiti del SUAP del Comune)

1. Il SUAP del Comune, quale punto unico di accesso in relazione a tutte le vicende amministrative concernenti l'insediamento e l'esercizio di attività produttive di beni e servizi come indicate all'art. 1, comma 3 della L.R. 05/04/2012, n. 10 e ss. mm. e ii., ha funzione di coordinare le singole fasi del procedimento, avvalendosi del supporto della Provincia nei termini di cui all'art. 4 della presente convenzione.

2. Il SUAP del Comune:

- a. inserisce le istanze presentate che ricadono nella casistica di cui all'art. 4 della presente convenzione, nel sito web istituzionale del SUAP e del Comune interessato;
- b. al ricevimento dell'istanza come sopra specificato, si impegna a trasmettere alla Provincia per via telematica l'istanza stessa, le dichiarazioni, nonché i relativi documenti progettuali allegati;
- c. cura l'eventuale pubblicazione su quotidiani a diffusione regionale e/o sul B.U.R.L., come prevista ai sensi della vigente normativa in materia, con onere economico a carico dei proponenti dell'istanza oggetto di SUAP, nei casi previsti;
- d. si impegna altresì a fornire alla Provincia qualsiasi altra notizia, stato e/o informazione necessaria allo svolgimento dei propri compiti.

3. Il Responsabile Unico del Procedimento è l'incaricato del Comune per la gestione del SUAP.

4. Competono, inoltre, al Comune le seguenti attività:

- a) la convocazione delle Conferenze di Servizi;
- b) la richiesta di eventuali integrazioni;
- c) l'emissione della determinazione conclusiva del procedimento;
- d) la stipula di eventuali atti convenzionali;

d) la formalizzazione di tutti gli atti/documenti che restano di esclusiva competenza del Comune e/o del SUAP.

5. Il Comune si impegna ad assicurare la massima collaborazione ed integrazione dei propri uffici con la Provincia nella fase di istruttoria e di richiesta di eventuali integrazioni al fine di garantire il puntuale rispetto delle tempistiche di legge.

Articolo 6

(Costi attività)

1. Le risorse finanziarie per la gestione associata delle funzioni di cui alla presente convenzione a carico del Comune, sono limitate alle spese sostenute per la pubblicazione prevista dalla normativa vigente degli avvisi sul sito istituzionale dello SUAP del Comune.

2. Le spese per la pubblicazione su quotidiani a diffusione regionale, come prevista ai sensi della vigente normativa in materia di SUAP, restano a carico dei proponenti dell'istanza così come la corresponsione dei diritti di istruttoria e di altre eventuali spese previste da disposizioni particolari, richiesti dagli enti coinvolti nei procedimenti attivati.

3. La spesa relativa ad eventuali risorse umane messe a disposizione dal Comune resta completamente a carico di quest'ultimo.

4. La realizzazione di quanto oggetto della presente convenzione verrà effettuata con personale ed organizzazione tecnico amministrativa già in dotazione alla Provincia e non comporterà alcun aggravio di spesa.

Articolo 7

(Responsabile del procedimento)

1. Il Comune nomina il Responsabile del Procedimento ai sensi della normativa vigente in materia.

IL DIRETTORE GENERALE
(Avv. Giulia Colangelo)

2.La Provincia provvede alla nomina del Responsabile del Procedimento per l'attività di supporto al Comune, con competenza attinente al procedimento amministrativo attivato.

Articolo 8

(Dotazione di personale)

1.La Provincia di Savona assicura di essere dotata di un organico di personale sia tecnico che amministrativo in grado di garantire il corretto e regolare svolgimento delle attività previste dalla presente convenzione.

2.Il Comune si impegna a consentire, se richiesto, forme di collaborazione verso la Provincia del proprio personale in possesso di competenze professionali adeguate.

Articolo 9

(Risorse strumentali e sistemi informativi)

1.La Provincia di Savona si impegna a mettere a disposizione tutte le attrezzature necessarie per un corretto funzionamento dell'attività di supporto e coordinamento di cui alla presente convenzione.

2.L'attività della Provincia deve essere supportata da sistemi informativi idonei a garantire il perseguimento degli obiettivi della convenzione.

3.Il Comune deve consentire l'utilizzo dei propri sistemi informatici in quanto utili allo svolgimento delle attività della Provincia.

Articolo 10

(Trattamento dei dati)

1. Il Sindaco del Comune nomina il Responsabile del Servizio Procedimenti Concertativi della Provincia di Savona, Responsabile del trattamento dei dati relativi ai procedimenti che saranno avviati nell'ambito della presente convenzione.

Articolo 11

(Spese di convenzione)

1. La presente convenzione è esente dall'imposta di bollo, ai sensi dell'articolo 16, tabella allegato "B", decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642 e potrà essere registrata, in caso d'uso, a cura e spese del richiedente, ai sensi dell'articolo 1 della tabella allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131.

Articolo 12

(Norma finale)

1. Per tutto quanto non espressamente stabilito e pattuito si rinvia alla vigente normativa in materia.

per la Provincia di Savona

Il Presidente (o l'Assessore delegato) _____

Per il Comune di _____

Il Sindaco _____

IL DIRETTORE GENERALE
(Avv. Giulia Colangelo)